

## **ERRATA CORRIGE**

**MANUALE DI DIRITTO CIVILE - Collana: I Manuali Superiori**

**ISBN: 978-88-6657-449-1**

A pag 34 è presente un refuso, ove è scritto:

"La potestà è esercitata dai genitori di comune accordo e, in caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascuno di essi può ricorrere senza formalità al giudice, indicando i provvedimenti che ritiene più idonei (art. 316 c.c.).

L'iter appena descritto non viene seguito in presenza di un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, potendo il padre, in tale evenienza, adottare provvedimenti indefettibili ed urgenti (art. 316, comma 4, c.c.)."

Le parole "l'iter appena descritto, non viene seguito in presenza di un incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, potendo il padre, in tale evenienza, adottare provvedimenti indefettibili ed urgenti (art. 316, comma 4, c.c.)" sono state inserite erroneamente.

Infatti, la riforma della filiazione, in attuazione del principio di non discriminazione, ha abrogato la norma che attribuiva al padre il potere di adottare provvedimenti indefettibili ed urgenti nel caso di incombente pericolo di grave pregiudizio per il figlio, essendo anche in tal caso necessario il comune consenso dei genitori.